

conoscere il diritto è un diritto

fronte verso®

Perché Fronte/Verso? Il linguaggio specialistico è un codice a volte complicato da decifrare per i non addetti ai lavori. Sembra inevitabile che il linguaggio debba essere complesso perché complesso è il contenuto che esprime e tuttavia desideriamo dimostrare, a partire dalle sentenze, che è possibile farsi comprendere utilizzando un linguaggio accessibile senza rinunciare al rigore e alla completezza dei concetti ivi espressi.

Riportiamo in **VERSO**, sulla destra, il testo della sentenza nel rituale linguaggio giuridico dell'estensore per chi abbia interesse a leggerla nella sua forma originaria e a sinistra, a **FRONTE**, riscriviamo la sentenza con un linguaggio comprensibile a tutti, sperando di riuscire nella sfida di contribuire all'accessibilità del diritto, alla semplificazione del linguaggio e alla comunicazione responsabile.

Fronte Verso nasce da un'idea di Ileana Alesso e di Gianni Clocchiatti, al progetto oggi partecipa un network di professionisti e di esperti.

**Newsletter di www.studiolegalealessio.it
a cura di **Avv. Ileana Alesso** e di **Avv. Maurizia Borea****

**A questo numero hanno collaborato:
Avv. Antonio Pascucci, Dott.ssa Sabrina Pisani,
Avv. Elisabetta Silva, Avv. Antonella Dario,
Dott.ssa Jane Parker, Dott. Luca Brambilla, Avv. Simonetta
D'Amico**

**Art direction: Eticrea
Web design: Irene Cassola
Redazione: Ottavia Magoni**

Anno IV, n. 1, indice newsletter gennaio 2016:

- 1) “Porta a porta”? Si può fare!
- 2) Il terrorista della porta accanto.
- 3) Sciopero con certificato medico.
- 4) Eredità contesa tra maschi e femmine.
- 5) Licenziamento “di genere”: risarcimento sì, punizione no.

1) “Porta a porta”? Si può fare!

Una Società operante nel settore della distribuzione di volantini pubblicitari nelle cassette postali ricorre al TAR contro l'ordinanza del Sindaco di Ostuni che vieta la distribuzione di volantini, dépliant, manifesti e opuscoli pubblicitari.

L'ordinanza vieta la distribuzione per strada, sugli usci delle case, negli androni e sotto le porte di accesso delle abitazioni private, consentendola solo con consegna a mano il martedì mattina, previa comunicazione al Comune.

La Società sostiene che l'ordinanza sindacale viola i diritti di corrispondenza, circolazione e comunicazione e che, comunque, esula dai poteri attribuiti al Sindaco, che avrebbe invaso le competenze del Consiglio comunale.

Il TAR accoglie il ricorso e precisa che:

- il Sindaco ha adottato l'ordinanza nell'ambito dei poteri conferitigli dall'ordinamento però la tesi dell'ordinanza secondo cui la distribuzione di volantini “porta a porta”, oppure per strada, comporti ripercussioni sul decoro urbano, non è condivisibile;

1) “Porta a porta”? Si può fare!

Tar per la Puglia, Lecce, II Sezione, 27 novembre 2015, n. 3435.

“...1.- Dal ricorso e dagli altri atti della causa emerge che:

- la società ‘...’, operante -per ciò che qui interessa- nel settore della distribuzione di materiale pubblicitario nelle cassette postali, impugna l'ordinanza in data 25 febbraio 2015, n. 5, emessa dal Sindaco del Comune di Ostuni, nella parte in cui essa vieta ‘la distribuzione di volantini, depliant, manifesti, opuscoli pubblicitari o altro materiale pubblicitario sotto le porte di accesso, sugli usci o negli androni delle abitazioni private’, e, comunque, consente la stessa ‘esclusivamente nella giornata del martedì, dalle ore 07,00 alle ore 12,00, nelle seguenti modalità: con consegna a mano nelle abitazioni private [...] previa comunicazione all’Ufficio di Polizia Municipale di Ostuni almeno due giorni prima della distribuzione, indicando il nome dei soggetti incaricati della distribuzione’.

- essa propone i seguenti motivi di censura: difetto assoluto di potere;

- inoltre, è evidente che il provvedimento del Sindaco viola la libertà di scelta delle imprese operanti nel capo della distribuzione pubblicitaria : perché pretende di imporre la consegna diretta nelle mani degli utenti, vietando l'immissione di volantini nelle cassette postali;

- l'autorità pubblica non può incidere con regole che privilegiano una determinata modalità perché ritenuta meno invasiva per i privati cittadini;

- in conclusione, l'ordinanza impugnata restringe immotivatamente le modalità di consegna di materiale pubblicitario "porta a porta", limitando senza alcuna valida ragione l'autonomia economica ed imprenditoriale degli operatori privati, ed è quindi illegittima.

2) Il terrorista della porta accanto.

Un signore italo-marocchino pubblica su due siti internet un documento di propaganda a favore dello Stato islamico.

lesione dei diritti di libera circolazione, corrispondenza e comunicazione (13, 15 e 21 Cost.); mancanza di una disposizione legislativa o regolamentare (art. 23 Cost., art. 7, comma 1 bis, d.p.r. n. 267 del 2000); violazione di legge; mancanza assoluta di motivazione; difetto di istruttoria; eccesso di potere; assenza dei presupposti di cui all'art. 50 T.u.e.l.; incompetenza; difetto di potere: il Sindaco compie atti riservati al C.C..

*2.- Ciò premesso in fatto, rileva il Tribunale che il ricorso è fondato e va accolto nei sensi che di seguito si preciseranno.
per la sentenza integrale [cliccare qui](#)*

2) Il terrorista della porta accanto.

Corte di Cassazione, Sezione I, 1 dicembre 2015, n. 47489.

Dopo essere stato indagato per apologia ed esaltazione dello Stato islamico (associazione con finalità di terrorismo internazionale) il Tribunale di Torino, si pronuncia sul riesame del provvedimento che ne ha disposto gli arresti domiciliari.

Secondo il Tribunale di Torino è evidente la natura propagandistica del documento pubblicato sul web e rientra nel reato di associazione con finalità di terrorismo, anche internazionale. Infatti, il documento non era solo di tipo giornalistico o informativo ma aveva il fine di convincere il lettore della bontà del messaggio islamico anche dal punto di vista religioso e favoriva, dunque, nuove adesioni all'organizzazione terroristica: era scritto in italiano, esaltava l'intera organizzazione, era destinato a un pubblico di lettori radicati nel territorio italiano.

Successivamente l'interessato ricorre in Cassazione per ottenere l'annullamento della pronuncia del Tribunale.

La Corte di Cassazione conferma l'ordinanza del Tribunale affermando in particolare che:

- Il Tribunale di Torino, partendo dal presupposto che l'apologia può avere ad oggetto anche un reato associativo quando ha finalità terroristica - ha correttamente dimostrato che l'adesione sollecitata dal sito internet : 1) sosteneva l'obbligatorietà della adesione all'associazione sulla base di una interpretazione religiosa; 2) aveva l'intento di suscitare interesse e condivisione e per questo era stato tradotto in italiano e destinato ad un pubblico nel nostro territorio;

- Il comportamento si era verificato in Italia ed era diretto a soggetti qui residenti. Infatti l'Isis opera sia all'estero che in Italia e, pertanto, è punibile anche nel nostro paese;

“...1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Torino, provvedendo sulla richiesta di riesame proposta da ... avverso quella del G.I.P. dello stesso Tribunale applicativa della misura degli arresti domiciliari per il delitto di cui all'art. 414, comma 4, cod. pen. e 1 d.l. 625 del 1979 cony. in l. 15 del 1980, confermava l'ordinanza impugnata.

... è indagato per avere fatto apologia dello Stato Islamico, associazione con finalità di terrorismo internazionale, pubblicamente, ed in particolare mediante la diffusione sulla rete internet. Su due siti internet era stato pubblicato un documento, denominato: “Lo Stato Islamico, una realtà che ti vorrebbe comunicare” di propaganda di questa organizzazione.

Il G.I.P. presso il Tribunale di Brescia aveva emesso ordinanza di applicazione di misura cautelare nei confronti dell'odierno ricorrente per il reato contestato, oltre che nei confronti di tale ... per il reato di arruolamento con finalità di terrorismo internazionale, di cui ... era amico presso la cui abitazione in Albania aveva trascorso un periodo nel 2013.

A seguito della declaratoria di incompetenza per territorio pronunciata dal Tribunale del riesame di Brescia ed avendo il P.M. di Ivrea trasmesso gli atti a quella di Torino, sussistendo l'aggravante di cui all'art. 1 d.l. 625 del 1979, il G.I.P. del Tribunale di Torino emetteva nuova ordinanza.

Dalle indagini era emerso che ... era in contatto con personaggi recatisi in Siria o espulsi dal territorio dello Stato, nonché con cittadini italiani convertitisi all'islam radicale. La perquisizione eseguita nei suoi

- Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, il Tribunale di Torino ha dimostrato che l'accesso ai siti era libero e che lo stesso indagato era consapevole della loro potenzialità diffusiva (in altro sito sollecitava aiuto alla diffusione del messaggio).

La Corte Suprema di Cassazione, quindi, ritiene che nel caso in esame si tratti di apologia con l'aggravante della finalità del terrorismo e che tale condotta debba essere punita dal nostro ordinamento giuridico.

confronti aveva permesso il rinvenimento di attrezzatura informatica contenente materiale rilevante dello stesso tipo.

Nell'interrogatorio davanti al P.M., l'indagato, ammettendo di essere autore dei documenti, aveva sostenuto di aver voluto soltanto riportare ciò che il cd. Stato islamico diceva di sé e aveva negato di avere aderito al contenuto del messaggio finale dei testi, che invitava i Musulmani a supportare il "Califfato Islamico" e ad accorrere in suo aiuto; aveva negato di essersi interessato alla costruzione di esplosivi ...

per la sentenza integrale [cliccare qui](#)

3) Sciopero con certificato medico.

Più di 30 dipendenti della S.R. Spa, società che gestisce il trasporto pubblico in Romagna, si astengono contemporaneamente dal lavoro, per due giorni consecutivi, giustificando l'assenza con certificati medici.

L'assenza collettiva dei dipendenti, tutti autisti, determina l'interruzione delle corse giornaliere del servizio pubblico di trasporto, e provoca all'azienda un danno economico di circa 170.000,00 euro. La società, ritiene che i dipendenti si siano assentati per una corale azione di protesta e che i certificati medici presentati non siano veritieri. Così l'azienda denuncia i lavoratori alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Forlì per interruzione di pubblico servizio e truffa aggravata.

Il giudice della udienza preliminare però dichiara di non doversi procedere nei confronti dei lavoratori indagati (ad eccezione di due di loro)

3) Sciopero con certificato medico.

Corte di Cassazione, Sezione II Penale, 26 novembre 2015, n. 48328.

"...1. Con sentenza del 7/10/2014 il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Forlì dichiarava non doversi procedere nei confronti di ..., + ... con riferimento ai reati di cui ai capi a) - artt. 110 e 340 cod. pen. (interruzione di pubblico servizio) - e b) - art. 110 c.p. e art. 640 c.p., comma 1 e comma 2, n. 1 (truffa aggravata) - in danno della ... spa.

In base alla denuncia presentata le persone sottoposte ad indagine, dipendenti con mansioni di autisti di corriera, al fine di realizzare una corale azione di protesta, si erano astenuti dal lavoro nelle giornate dell'..., presentando certificati medici ritenuti non veritieri, attestanti false patologie, causando un danno per l'azienda di oltre

in quanto, a suo parere, non era possibile effettuare alcun accertamento concreto sulla falsità dei certificati medici pur apparendo verosimile che i lavoratori avessero messo in atto una forma di astensione non legittima.

A seguito del ricorso promosso dalla S.R Spa, la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza del giudice, ritenendo sbagliato il suo ragionamento in quanto :

- avendo espresso perplessità sull'astensione di massa da parte dei dipendenti, ritenendola anomala avrebbe quindi dovuto, nel corso del dibattimento, disporre specifiche indagini per verificare la veridicità dei singoli certificati medici;

- l'errore del giudice è ancor più evidente se si considera che per due dei lavoratori coinvolti nel procedimento penale ha comunque disposto il rinvio a giudizio per i reati contestati, affermando che dalle indagini era emerso che con il loro comportamento avevano sollecitato i colleghi ad aderire alla protesta collettiva con i certificati medici falsi.

- quindi il rinvio a giudizio dei due lavoratori conferma, secondo la Corte di Cassazione, che era ed è possibile in quella fase del processo disporre accertamenti specifici sulla effettiva sussistenza delle malattie denunciate dai lavoratori.

4) Eredità contesa tra maschi e femmine.

Due sorelle, escluse dall'eredità del padre, che nel testamento ha lasciato la proprietà dei suoi beni immobili e mobili ai figli maschi e alla moglie l'usufrutto generale sugli stessi, si rivolgono al Tribunale per

170.000 Euro per l'interruzione delle corse giornaliere del servizio pubblico di trasporto, senza perdita della relativa indennità lavorativa per le giornate di malattie.

Secondo il ragionamento del giudice non era possibile effettuare alcun accertamento concreto sull'assenza di stati patologici legittimanti l'assenza dei lavoratori - imputati, pur apparendo probabile che nelle giornate in questione vi era stata una forma di astensione dal lavoro attuata in modo non legittimo.

2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso per cassazione il difensore della ... spa, costituitasi parte civile nel procedimento, sulla base di due motivi:

violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) in relazione all'art. 425 cod. proc. pen. per non avere il gup limitato la propria valutazione alla verifica della tenuta in dibattimento dell'accusa, stabilendo l'effettiva sussistenza di una malattia in capo a tutti i lavoratori o comunque la mancanza di prova circa la falsità dei certificati medici;

- violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) in quanto l'astensione dal lavoro in forma non legittima era stata provata dai frenetici contatti telefonici tra i lavoratori interessati ...

per la sentenza integrale [cliccare qui](#)

4) Eredità contesa tra maschi e femmine.

Corte di Cassazione, Sezione II Civile, 4 dicembre 2015, n. 24755.

"...1. - ..., e ... - nella qualità di eredi legittimane del comune padre ..., il quale, con testamento olografo, aveva lasciato ai suoi figli

chiedere la modifica delle disposizioni testamentarie e la loro reintegrazione nella porzione di eredità che la legge riserva ai figli, chiamata "quota di legittima".

In particolare, le figlie del defunto chiedono:

1) che venga ridotta sia la parte di eredità assegnata ai fratelli sia l'usufrutto concesso alla madre;

2) che venga determinata la quota spettante a ciascuna, con l'assegnazione di tali beni "in natura", non in denaro, nonché gli interessi derivati da tali beni fino alla apertura della successione;

3) che venga trascritta la loro quota di proprietà nei Registri immobiliari. Per primo il Tribunale, e in seguito la Corte d'Appello, respingono le richieste concedendo loro solo il valore in denaro corrispondente ai beni in natura che avrebbero dovuto percepire, negando sia i frutti e che la trascrizione nei pubblici registri.

Di conseguenza, le sorelle si rivolgono alla Corte di cassazione, che accoglie quasi integralmente le loro richieste e chiarisce che:

- l'ordinamento giuridico prevede, a tutela dell'interesse generale alla solidarietà familiare, che i congiunti più stretti del defunto hanno diritto di ottenere una parte del valore del patrimonio ereditario e dei beni anche contro la sua volontà;

- si tratta, sostanzialmente, di una "successione necessaria", in virtù della quale le disposizioni del defunto, se ledono la quota di legittima, possono essere private della loro efficacia;

- oltre alla quota di legittima esiste, ovviamente, la quota disponibile, di cui il defunto può disporre liberamente;

- ciò premesso, l'erede che chiede la reintegrazione della quota di legittima ha diritto di ricevere i suoi

maschi la proprietà di tutti i suoi beni mobili e immobili e alla moglie l'usufrutto generale sugli stessi - convennero in giudizio, innanzi al Tribunale di Vicenza, i loro fratelli ..., ... e ... e la comune madre ..., chiedendo la riduzione delle disposizioni testamentarie del cuius e la reintegrazione di esse attrici nella loro quota di riserva, con la condanna dei convenuti alla corresponsione della quota dei frutti ad esse spettanti.

Nella resistenza dei convenuti, l'adito Tribunale determinò il valore del compendio ereditario e il valore della quota spettante a ciascuna delle attrici riservatane con riferimento al momento dell'apertura della successione, dichiarò proporzionalmente ridotte le disposizioni testamentarie del de cuius e dichiarò inammissibile - in quanto tardivamente proposta in sede di precisazione delle conclusioni - la domanda di divisione dei beni ereditari.

2. - Con sentenza dell'11.6.2009, la Corte di Appello di Venezia rigettò l'appello principale proposto dalle attrici e gli appelli incidentali proposti dai convenuti ..., ... e ... e confermò le predette statuizioni della pronuncia di primo grado.

3. - Per la cassazione della sentenza di appello ricorrono ..., ... e ... sulla base di quattro motivi.

Resistono con controricorso ..., ..., anche nella qualità di eredi della comune madre ... , nel frattempo deceduta.

... , intimato in proprio e quale erede di ..., e ..., intimata solo nella qualità di erede della ... , non hanno svolto attività difensiva.

Le ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. - Col primo motivo di ricorso, si

beni in natura, e non può essere obbligato a ricevere la sua quota in denaro:

- quindi, il Tribunale e la Corte d'Appello non avrebbero dovuto riconoscere validità alla scrittura privata stipulata tra il defunto, quando era ancora in vita, e le sue figlie, con cui queste ultime hanno accettato una somma di denaro per non avanzare future pretese sull'eredità, perché patti del genere sono vietati dalla legge;

- infine, non c'è dubbio che, risultando proprietarie di una quota dei beni ereditari del defunto, le sorelle abbiano diritto alla trascrizione di tale titolo di proprietà nei registri immobiliari.

deduce l'omessa e insufficiente motivazione della sentenza impugnata, con riferimento alla quantificazione del valore globale dell'asse ereditario al momento dell'apertura della successione e al valore della quota di legittima spettante a ciascuna delle attrici sotto un duplice profilo: quello dell'avvenuta decurtazione del valore dei beni conseguente al rapporto di affitto gravante sugli stessi; e quello della mancata riduzione dell'usufrutto assegnato al coniuge superstite, nonostante che esso risultasse eccedente la quota disponibile...

per la sentenza integrale [cliccare qui](#)

5) Licenziamento “di genere”: risarcimento sì, punizione no.

Un Tribunale del lavoro spagnolo si rivolge alla Corte di Giustizia dell'Unione europea affinché chiarisca una questione fondamentale per la decisione di un caso sottoposto al suo esame.

Una donna è stata licenziata dal lavoro di agente di sicurezza, in un carcere, ed il giudice spagnolo ha accertato che si è trattato di un provvedimento frutto di discriminazione sessuale. Il dubbio del giudice riguarda l'ammontare del risarcimento da riconoscere alla donna discriminata, poiché la direttiva 2006/54 stabilisce che gli Stati membri dell'UE devono garantire che il risarcimento sia effettivo, “dissuasivo” e “proporzionato” al danno subito.

Tuttavia – osserva il giudice – nell'ordinamento giuridico spagnolo non esiste il concetto di danno “dissuasivo”, pertanto, chiede alla Corte di giustizia di chiarire se il

5) Licenziamento “di genere”: risarcimento sì, punizione no.

**Corte di Giustizia UE, Sezione IV,
17 dicembre 2015, n. C-407/14.**

“...1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 18 della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (GU L 204, pag. 23).

2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra la sig.ra ... e la ... SA (in prosieguo: la «...») vertente sulla concessione di danni punitivi alla sig.ra ... a seguito del suo licenziamento costitutivo di una discriminazione fondata sul sesso.

Contesto normativo

Diritto dell'Unione - La direttiva 76/207/CEE

risarcimento del danno debba comprendere, oltre all'indennizzo, a riparazione del danno subito dalla lavoratrice licenziata, anche i danni "punitivi" contro il datore di lavoro che l'ha discriminata.

La Corte di giustizia della Unione europea nega tale possibilità spiega che:

- la direttiva 2006/54 disciplina l'attuazione della parità di trattamento tra uomini e donne in tema di accesso al lavoro e di formazione professionale e lascia, ovviamente, liberi gli Stati membri di stabilire le modalità concrete affinché la tutela del lavoratore discriminato sia reale ed abbia sul datore di lavoro un concreto effetto dissuasivo;
- nel caso del licenziamento discriminatorio il ripristino della situazione di parità si può verificare se è previsto, accanto al risarcimento del danno in denaro ed in alternativa ad esso, la possibilità di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro;
- se quindi questo è previsto la tutela è da considerarsi adeguata;
- infatti la direttiva stabilisce che il danno subito dal lavoratore è riparato in modo "dissuasivo e proporzionato" se gli Stati membri prevedono un risarcimento che copra tutti i danni subiti dal lavoratore : attraverso un indennizzo pecuniario oppure attraverso il reinserimento del lavoratore stesso nel posto di lavoro.
- la direttiva dunque non impone agli Stati membri di introdurre un risarcimento a titolo di "punizione" nei confronti del datore di lavoro.

3 Nella sua versione originale, l'articolo 6 della direttiva 76/207/CEE del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU L 39, pag. 40), prevedeva quanto segue:

«Gli Stati membri introducono nei rispettivi ordinamenti giuridici interni le misure necessarie per permettere a tutti coloro che si ritengono lesi dalla mancata applicazione nei loro confronti del principio della parità di trattamento, ai sensi degli articoli 3, 4 e 5, di far valere i propri diritti per via giudiziaria, eventualmente dopo aver fatto ricorso ad altre istanze competenti».

4 La direttiva 76/207 è stata modificata dalla direttiva 2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002 (GU L 269, pag. 15). Il considerando 18 della direttiva 2002/73 prevede quanto segue:

«La Corte di giustizia ha stabilito che, per essere efficace, il principio della parità di trattamento comporta, qualora sia disatteso, che l'indennizzo riconosciuto al dipendente discriminato debba essere adeguato al danno subito. Ha inoltre specificato che stabilire un massimale a priori può precludere un risarcimento efficace...

per la sentenza integrale [cliccare qui](#)

infodiritti - l'informazione giuridica online

Le informazioni contenute in questo messaggio possono essere di natura confidenziale o riservata e comunque indirizzate unicamente al destinatario. Qualora siate persona diversa dal destinatario, vi è fatto divieto di utilizzare, copiare, divulgare o intraprendere qualsiasi azione basata su questo messaggio o sulle informazioni in esso contenute. In ogni caso, ci dissociamo da qualsiasi affermazione o opinione contenute nei messaggi inviati dalla propria rete che non siano strettamente inerenti all'attività della stessa. Gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio provengono da contatti personali o da elenchi e servizi di pubblico dominio o pubblicati. Nel rispetto del Decreto legislativo n. 196/03, per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, in ogni momento è possibile modificare o cancellare i dati presenti nel nostro archivio. Nel caso le nostre comunicazioni non siano di vostro interesse, per evitare di riceverne ulteriori è sufficiente [cliccare su questo link](#) per cancellarsi dalla newsletter.